

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Comune di Castelfidardo
Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra
di potenza complessiva pari a 3,227 MW
Proponente: Tontarelli SpA

ISTRUTTORIA TECNICA
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli istruttori

Dott. Geol. Cristiano Blasetti

Dott. Arch. Sergio Bugatti

Dott. Ing. Lucia Collamati

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Dott. Arch. Massimo Orciani

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



INDICE

INDICE	1
1 PREMESSE	2
1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente	2
1.2 Individuazione e localizzazione del progetto	2
1.3 Identificazione del proponente	2
1.4 Pubblicazione degli elaborati	2
1.5 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate	2
2 SINTESI DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	3
2.1 Descrizione del Progetto	3
2.2 Descrizione delle componenti dell'ambiente e dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente	5
3 CONTRIBUTI ISTRUTTORI	7
3.1 Contributi esterni	7
3.2 Contributi interni	12
4 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. N. 152/2006 ALLEGATO C L.R. 11/2019	19
4.1 Caratteristiche del progetto.....	19
4.2 Localizzazione del progetto.....	20
4.3 Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.....	20
5 CONCLUSIONI	22
5.1 Esito dell'istruttoria.....	22
6 ELENCO ELABORATI	23

1 PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente

Con nota pervenuta il 13.01.2023 e assunta al protocollo provinciale n. 1160 di pari data, il proponente ha trasmesso la documentazione finalizzata all'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 4 della L.R. 11/2019.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ha ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza complessiva pari a 3,227 MW nel Comune di Castelfidardo, ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019 Allegato B2 punto 2 lettera a) *impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici con potenza complessiva superiore a 1 MW*.

L'area dell'impianto è identificata catastalmente al foglio 1 part. n. 14-15-439-440-464.

1.3 Identificazione del proponente

Tontarelli S.p.A. – Via Camerano n. 5, 60022 Castelfidardo (AN).

1.4 Pubblicazione degli elaborati

Dal giorno 26.01.2023 per 30 giorni sul sito web della Provincia di Ancona.

1.5 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate

Non sono pervenute osservazioni.

2 Sintesi dello studio preliminare ambientale

2.1 Descrizione del Progetto

Caratteristiche fisiche

L'impianto fotovoltaico proposto è caratterizzato da una **potenza nominale di 3.227 kW**. L'energia prodotta annualmente dall'impianto fotovoltaico, stimata pari a 4.099.306 kWh, verrà interamente autoconsumata da "TS srl", società del gruppo Tontarelli SpA, fatti salvi i momenti in cui l'azienda non sarà operativa, nei quali l'energia verrà immessa in rete.

L'impianto sarà composto da un totale di **5816 moduli** fotovoltaici JA Solar (o equivalenti) di tipo monocristallino della potenza nominale di 555 Wp e di dimensioni pari a 2278 x 1134 x 35[mm] cadauno.

I moduli saranno montati in file parallele di n. 4 pannelli affiancati lungo il lato lungo, secondo uno schema di collegamento serie/parallelo (moduli di una stringa in serie, stringhe in parallelo). I pannelli saranno posizionati su apposite strutture di sostegno infisse a terra in modo da formare un angolo orizzontale (angolo di "tilt") pari a $\pm 30^\circ$.

L'altezza minima da terra del piano dei pannelli fotovoltaici sarà di 1,50 m e le strutture saranno di tipo fisso e tinteggiate di verde.

I gruppi di stringhe in parallelo saranno collegati a n. 20 inverter di potenza da 177 kWp.

L'energia elettrica in uscita dagli inverter verrà quindi immessa in n. 2 trasformatori BT/MT. I quadri di trasformazione BT/MT saranno alloggiati nelle due cabine di trasformazione interne.

Il cablaggio dei pannelli sarà alloggiato in apposite canalizzazioni metalliche fissate esternamente su mensola alle strutture di sostegno dei moduli. Le dorsali principali, che collegano le singole stringhe agli inverter, quindi al locale utente e infine alla cabina di consegna, saranno interrate ad una profondità minima di 1 m rispetto al piano campagna.

La recinzione sarà realizzata con rete zincata a maglia rettangolare alta non più di 2.15 m con un franco di 10/15 cm alla base per consentire il passaggio a piccoli animali. Essa sarà sostenuta da paletti zincati alti 2,5 m, che saranno infissi nel terreno per circa 50 cm.

L'intervento utilizza la viabilità di accesso già esistente.

Per l'impianto in progetto, la cui vita attesa è pari a circa 30 anni, è previsto il revamping a fine vita. In alternativa lo stesso verrà smantellato ed il territorio riportato allo stato attuale.

L'impianto verrà **collegato alla rete di distribuzione aziendale esistente**, tramite due nuove cabine di trasformazione, che consentirà di consumare istantaneamente l'energia prodotta dall'impianto. Le cabine saranno realizzate all'interno degli edifici esistenti.

Tale soluzione non richiederà quindi nessuna nuova connessione alla rete di distribuzione in quanto l'impianto verrà allacciato direttamente alla rete di distribuzione dell'azienda.

Descrizione della localizzazione del progetto

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto insiste in località M. Camillone nel Comune di Castelfidardo ed è esteso per circa mq 60.000; è totalmente pianeggiante e si trova ad una quota di circa 16 m s.l.m.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Seppur a destinazione agricola, è inserito all'interno di un contesto urbanizzato a carattere industriale: è delimitato a nord da un complesso industriale e a sud dal fiume Aspio.

Pianificazione di livello nazionale

L'impianto fotovoltaico ricade nel **vincolo paesaggistico** di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004.

L'area interessata dall'impianto fotovoltaico non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

L'area non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, l'area in oggetto ricade nell'ambito territoriale "V delle pianure e dei terrazzi alluvionali" ed all'interno della fascia di continuità naturalistica.

L'impianto fotovoltaico ricade in **area interessata da rischio esondazione identificata dal PAI con codice E-14-0036 grado di Rischio R4.**

Pianificazione di livello comunale

Secondo il piano regolatore del Comune di Castelfidardo l'impianto ricade in ZTO E2 - **Elementi diffusi del paesaggio agrario o naturale di rilevante valore paesistico-ambientale** (art. 12 delle NTA).

Pianificazione di settore

L'impianto ricade:

- in **Area idonea ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 20 comma 8 lett. c-ter;**
- in **Area non idonea ai sensi della DACR 30 settembre 2010, n. 13,** codici:
 - 10.4 (PAI - aree a rischio esondazione R4);
 - 24 (PPAR - Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 - Ambiti di tutela dei corsi d'acqua);
 - 33 (PPAR - Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale).

Circa l'idoneità dell'area, nello Studio Preliminare Ambientale il proponente dichiara che *"La Regione Marche con deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale n. 13/2010 forniva un elenco delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici cosiddetti "a terra"; secondo questa delibera l'area in oggetto risulta essere non idonea alla realizzazione dell'impianto in progetto.*

Viceversa, l'entrata in vigore del D.L.199/2021, nella fattispecie all'articolo 20 c. 8, lett. c-ter n.1, rendeva l'area idonea alla realizzazione di questi impianti fotovoltaici.

Il proponente quindi, visto il contrasto fra la normativa regionale e quella statale, si è fatto promotore di una richiesta al "Dipartimento avvocatura regionale e attività legislativa - settore attività legislativa e consulenza giuridica", al fine di ottenere un parere circa quale normativa debba essere applicata. Il parere espresso in data 27/09/2022 cita testualmente: "...si può ritenere che la norma di carattere primario di cui al citato comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199 del 2021, recante la disciplina da osservare nelle more dell'individuazione delle aree idonee in attuazione del medesimo decreto legislativo ed espressiva di principi fondamentali nella materia in argomento, debba ritenersi fin d'ora applicabile, superando eventuali previsioni difformi recate dalla delibera amministrativa n.13/2010".

Alla luce di tale parere, l'area in oggetto risulta idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra".



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

2.2 Descrizione delle componenti dell'ambiente e dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente

Il proponente formula le seguenti considerazioni circa gli impatti sviluppati dall'impianto per le varie matrici analizzate.

Qualità dell'aria

Nello SPA il proponente dichiara che *“Il funzionamento dell'impianto fotovoltaico non provoca alcuna emissione in atmosfera di qualsivoglia sostanza...*

Durante le fasi di costruzione e di smantellamento si realizzeranno movimenti di terra, per quanto limitati, per l'apertura di trincee, spianamenti, ecc. Ciò implicherà un aumento della polvere sospesa che comunque rimarrà confinata nella zona circostante al punto in cui è stata emessa, e quindi molto lontano dalla popolazione. In periodi eventualmente caldi e secchi, con maggior rischio di polverosità, verrà attuata la precauzione di irrorare di acqua le strade per ridurre il sollevamento di polvere legato al transito dei mezzi su strade non asfaltate. Il traffico di macchinari e veicoli pesanti comporterà inoltre l'emissione in atmosfera di particelle inquinanti (CO₂, CO, NO_x e composti organici volatili) ma il numero di camion utilizzati sarà esiguo e, comunque, limitato nel tempo (sono circa 3 mesi per i lavori).

Durante la vita operativa dell'impianto non si avrà alcuna emissione in atmosfera di inquinanti, salvo quella che potrà derivare dall'occasionale transito di veicoli per le operazioni di manutenzione”.

Al paragrafo 5.3.1 dello Studio, la ditta propone alcune misure di mitigazione per la fase di cantiere.

Ambiente idrico

Nello SPA il proponente dichiara che *“Le modalità di svolgimento delle attività non implicano ...interferenze importanti con il reticolo idrografico superficiale e con quello sotterraneo. Infatti gli scavi di trincee per l'interramento dei cavi non supereranno mai la profondità di 1,0 m, valore ben inferiore alla profondità locale della falda...non sono necessarie fondazioni per sostenere le strutture dei moduli poiché queste verranno fissate con dei pali infissi.*

Durante le fasi di esercizio e di manutenzione di un impianto fotovoltaico non è prevista l'emissione di alcun tipo di effluente liquido per cui il rischio di inquinamento delle acque superficiali e di quelle sotterranee risulta essere nullo...

L'unico impatto di un certo interesse è quello legato alla componente paesaggio e all'aspetto legato alla pericolosità di esondazione del sito; che tuttavia dalle valutazioni eseguite è risultato anch'esso accettabile e non significativo”.

Al paragrafo 5.3.2 dello Studio, la ditta propone alcune misure di mitigazione in relazione a rifiuti e residui per le fasi di cantiere e di manutenzione.

Suolo e sottosuolo

Nello SPA il proponente dichiara che *“le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici non presentano fondazioni e pertanto non interferiranno con le strutture geologiche del suolo....*

...per l'opera in oggetto non è prevista un'alterazione dei profili del terreno, poiché l'impianto FTV seguirà il profilo esistente, per minimizzare l'impatto...dei movimenti terra...

...è previsto il rinterro dello stesso materiale scavato (per le trincee per la posa dei cavi, ndr.).

Il residuo di terreno delle operazioni di cui sopra, assieme a quello ottenuto per altri lavori come il fissaggio della recinzione e la realizzazione dei vari pozzetti d'ispezione delle trincee, sarà riutilizzato in loco per opere di appianamento del terreno...

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

...Poiché l'area del cantiere non è inclusa in alcun elenco delle aree contaminate, il riutilizzo in loco di terre e rocce da scavo è consentito dall' articolo 185, parte IV del d.lgs. 152/2006 e smi. ...l'utilizzo del cemento/calcestruzzo sarà completamente evitato".

Al paragrafo 5.3.3 dello Studio, la ditta propone alcune misure di mitigazione in relazione alla fase di ripristino del sito.

Vegetazione e flora

Nello SPA il proponente rileva che *"L'area di progetto non interessa aree boschive (o con vegetazione di rilievo), aree di particolare interesse naturalistico ambientale... Nell'area di intervento non sono presenti vegetazioni o piante ad alto fusto...*

Nelle fasi di costruzione... l'occupazione del suolo per le infrastrutture del parco fotovoltaico ed i movimenti di terra associati agli interventi da realizzare implicheranno un disturbo alla vegetazione legato alla polverosità, aspetto che avrà però una durata molto limitata...

Inoltre non verrà potata né danneggiata la vegetazione esistente lungo il fiume Aspio né prima né durante l'esecuzione dei lavori né in fase di utilizzo dell'impianto...Le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici, essendo sollevate, non occupano direttamente il suolo e pertanto l'area da essi invasa rimarrà coperta dal manto erboso...

...si può affermare che il progetto in esame non pregiudica la situazione ambientale e naturalistica della zona".

Paesaggio

Nello SPA il proponente dichiara che *"l'impianto si trova adiacente ad un esteso complesso industriale, i cui edifici...schermarono l'impianto dal suo lato nord, così come la vegetazione costituita da canneti e alberi ad alto fusto presente sulla sponda del fiume Aspio avrà il medesimo effetto di schermatura sul lato sud.*

L'unico punto di vista da cui sarà possibile scorgere l'impianto sarà dall'abitato di San Rocchetto, distante più di 1 km. Tuttavia bisogna notare come il complesso industriale adiacente abbia già le coperture dei capannoni e di parte delle strade utilizzata per impianti fotovoltaici (per circa 10 MW di potenza complessiva), anch'essi visibili dallo stesso abitato di San Rocchetto; tale fatto minimizza di certo l'impatto visivo che la nuova installazione può avere, andando a inserire in un contesto piuttosto simile".

Rumore e vibrazioni

Nello SPA il proponente dichiara che *"Nelle fasi di costruzione...si potrebbe produrre un disturbo provocato dal passaggio dei mezzi pesanti, dall'allestimento dell'area di cantiere e dalle lavorazioni. Tuttavia tale aspetto non appare particolarmente rilevante, dal momento che è di carattere temporaneo. Inoltre non sono previste attività costruttive particolarmente rumorose. Le attività di cantiere saranno comunque rispettose dei limiti e delle prescrizioni riportate nello specifico Regolamento adottato dal Comune di Castelfidardo.*

In fase di esercizio i pannelli fotovoltaici non producono rumore ed i componenti elettrici più rumorosi, costituiti da trasformatori e inverter, i cui livelli di rumore sono comunque molto bassi, sono alloggiati all'interno dei capannoni esistenti che insonorizzano l'ambiente esterno".

Radiazioni e campi elettromagnetici

Nello SPA il proponente dichiara che *"si può...ipotizzare che il campo elettrico rimarrà pressoché inalterato a quello del fondo attuale".*

3 CONTRIBUTI ISTRUTTORI

3.1 Contributi esterni

Il **Comune di Castelfidardo** con il Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 6545 del 17.03.2023, assunto al ns. prot. n. 8438 di pari data, rileva in particolare che il progetto presentato:

- “non è conforme allo strumento urbanistico vigente...
- interessa le seguenti *Categorie Costitutive del paesaggio del PPAR*:
 - Art. 29 corsi d’acqua...
 - Art. 38 paesaggio agrario di interesse storico – ambientale...
- non è conforme alle norme del PPAR in quanto trattasi di impianto tecnologico fuori terra (art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R.)...
- ricade in un’area interessata da Rischio Esondazione individuata dal Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI) identificata con codice E-14-0036 e alla quale è attribuita la seguente classe di Pericolosità - 0 - e il seguente grado di Rischio - R4
- conforme al PAI in quanto: art. 9, comma 1, lettera J, delle N.T.A. del P.A.I...
- ricade in Area Idonea ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 20 comma 8 lett. c-ter...
- ricade totalmente nella seguente tipologia di area/e non idonea/e 10.4; 24; 33; ai sensi della DACR 30 settembre 2010, n. 13;
- ricade all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lett. f dell’Allegato 3 del DM 10 settembre 2010”.

Al suddetto Certificato il Comune allega il parere espresso dalla Regione Marche - Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività legislativa - Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica - sulla compatibilità della DAALR n. 13/2010 a quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs n. 199/2021.

Con nota prot. n. 208796 del 22.02.2023, assunta al ns. prot. n. 5773 di pari data, la **Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture Territorio e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord** - ha fornito il seguente contributo:

“Con riguardo alla Vostra richiesta di contributo istruttorio inoltrata con nota prot. 2602 del 26/01/2023...in merito alla conformità dell’intervento alle Norme di Attuazione del PAI, si rappresenta quanto segue, alla luce del parere rilasciato con nota prot. n. 705105 del 16/12/2009 dall’allora Autorità di Bacino regionale...

L’impianto viene classificato dai progettisti all’interno degli interventi consentiti dall’art. 9 comma 1 lett. j) delle NA del PAI che recita: “j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque”, per il quale, pur non essendo previsto alcun parere da



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

parte dell'Autorità Idraulica o dell'Autorità di Bacino, si ricorda che trova sempre applicazione quanto previsto dall'art. 9 comma 2 delle N.A., che prevede venga effettuata una "verifica tecnica [...] volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi", che non risulta fra gli elaborati prodotti.

A parere della scrivente, tuttavia, alla luce del citato parere dell'AdB, l'impianto, pur risultando a servizio della limitrofa area industriale, non può essere classificato all'interno della lett. j) per le sue dimensioni. Sono infatti riferibili a tale punto piccole reti e impianti, che per le loro dimensioni contenute non possono alterare il naturale deflusso delle acque. Situazione notevolmente diversa per l'impianto in oggetto, che prevede l'installazione di 5.816 pannelli poggianti su una struttura d'acciaio e area recintata, che potrebbe alterare il naturale deflusso delle acque, anche in considerazione che può costituire ostacolo per i materiali trasportati dalla corrente, anche alla luce degli ultimi eventi di piena. Inoltre, nella documentazione fornita non sono stati compiutamente analizzati gli impatti dell'impianto sulla componente acque, limitandosi a questioni puramente qualitative sulla risorsa, o generiche considerazioni in merito all'esclusione di danni dovuti a piene sulle strutture e rete di collegamento. Tuttavia, non è stata presa in considerazione l'interazione dell'impianto con il rischio di esondazione dell'area e la possibilità che lo stesso possa creare impatti negativi sulle aree e strutture limitrofe, non potendo a priori escludere la possibilità che lo stesso alteri le dinamiche fluviali in corso di piena. Verificato che l'impianto si trova in area inondabile andrebbero valutati anche gli impatti della corrente e dei materiali trasportati sulle strutture di sostegno e sui pannelli stessi, e stimata la perdita economica dovuta ad un possibile danneggiamento degli stessi, considerato l'interesse pubblico dell'opera.

Per l'impianto in questione, alla luce del citato parere dell'AdB, non possono trovare applicazioni neppure le disposizioni dell'art. 9 comma 1 lett. i): che concerne: "realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza".

Infatti, gli interventi consentiti da tale punto si riferiscono ad infrastrutture di carattere lineare che presentano lo scopo di connettere elementi fissi del territorio con finalità di trasporto (persone/energia/mezzi/ecc.), come elettrodotti, fognature, reti di telefonia, acquedotti, ecc., per cui soluzioni alternative sono di difficile attuazione ma che proprio per il carattere lineare consentono di individuare accorgimenti atti a limitarne la vulnerabilità. Considerazione non applicabile per un impianto di generazione di energia come quello in esame, che si estende su una superficie di circa 6 ha.

Infine, si fa rilevare che per il rilevante valore economico e la significativa vulnerabilità, anche a tutela dell'interesse pubblico, sarebbe auspicabile che tale tipologia di impianti venisse installata fuori dalle aree a rischio, a tal fine andrebbero individuate e valutate ulteriori possibili soluzioni alternative per l'ubicazione dell'impianto".

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ARPAM, con nota prot. n. 6954 del 01.03.2023 assunta al ns. prot. n. 6627 di pari data, ha fornito il contributo istruttorio ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019, come di seguito riportato.

Matrice Acque/Scarichi

“... il proponente dichiara che l'attività non implicherà interferenze con il reticolo idrografico e superficiale e neanche con quello sotterraneo specificando che gli scavi di trincee per l'interramento dei cavi non supereranno mai la profondità di 1 metro, valore inferiore rispetto a quello della profondità della falda. Inoltre, fa presente che non sono necessarie fondazioni per sostenere le strutture dei moduli e che le attività di scavo prevederanno il riutilizzo in sito del terreno escavato per opere di riempimento, livellamento, rifianchi ecc.

In merito alle misure di mitigazione previste durante le attività di cantiere e per quelle di manutenzione nella fase di esercizio dell'impianto il proponente dichiara che i fluidi e carburanti dei macchinari impiegati verranno manipolati con massima cura e che verranno stoccati gli eventuali residui in modo appropriato, inoltre tra le varie attività manutentive rientrano quelle di pulizia dei pannelli che dichiara verranno realizzate in totale assenza di solventi o detergenti ed unicamente con acqua piovana. A tal proposito si fa presente che le modalità di stoccaggio e gestione degli stessi sia in fase di cantiere che in esercizio non risultano essere descritte, non si hanno evidenze né in planimetria e neanche nella relazione tecnica di aree adibite per tali attività (manutenzione mezzi e macchinari, stoccaggio materiali, ecc...).

A seguito di quanto sopra riportato, si ritiene pertanto che sia opportuno prevedere di identificare tali zone adibite per tali scopi.

Si ricorda infine che, relativamente alla problematica della gestione degli eventuali reflui prodotti sia in fase di cantiere dell'opera che di esercizio/manutenzione della stessa, qualsiasi operazione di smaltimento ai sensi della normativa sugli scarichi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate nella Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e nelle NTA regionali, contenute nel Piano di Tutela delle Acque. Relativamente alla matrice ambientale acque sotterranee non si formulano osservazioni”.

Matrice Aria

“...Il proponente dichiara che l'impianto fotovoltaico non provocherà alcuna emissione in atmosfera, le uniche emissioni prodotte saranno quelle riferite alla fase di realizzazione (realizzazione dei materiali, lavorazione, assemblaggio) ed in quella di montaggio (montaggio pannelli, opere civili ed elettriche). Durante le fasi di costruzione e smantellamento verranno realizzati movimenti di terra con conseguente aumento della polvere sospesa e sarà prevista l'irrorazione delle strade per il transito mezzi per ridurre il sollevamento di polvere. In merito alle emissioni di sostanze inquinanti il proponente dichiara che l'impianto fotovoltaico determinerà tali emissioni dovute al traffico di macchinari e veicoli pesanti gas di scarico.

Tuttavia, salvo la mera descrizione delle attività che hanno un impatto su tale matrice e le varie opere di mitigazione applicabili, il proponente non elabora alcuna valutazione che quantifichi l'incremento del traffico veicolare, (veicoli/ora che transitano all'interno del cantiere) e non effettua alcuna stima in merito alle emissioni di polveri per la fase di cantiere.

Inoltre, è assente una valutazione in merito alla qualità dell'aria della zona attraverso l'utilizzo dei dati estrapolati dalla Rete Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Marche e non



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

sono fornite informazioni relative alla presenza di possibili recettori posti nelle vicinanze dell'area di progetto.

A seguito di quanto sopra esposto, sebbene la tipologia di progetto usualmente non comporti particolari criticità, non si possono effettuare le valutazioni tecniche di dettaglio per l'impatto sulla matrice aria in fase di cantiere”.

Matrice Rifiuti/Suolo

“...In merito agli aspetti relativi alla matrice rifiuti/ suolo il proponente nello “Studio preliminare ambientale” descrive in modo sommario che il deposito avverrà differenziando per tipologia e che verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, non inserendo riferimenti in merito alla presenza di aree/zone del cantiere specificatamente adibite per tale scopo; aggiunge poi che verranno adottate precauzioni idonee al fine di evitare possibili sversamenti accidentali di prodotti inquinanti senza approfondire di quali si tratta, inoltre dichiara che durante la fase di realizzazione dell'opera sono previsti dei movimenti terra per la realizzazione di scavi di trincee per la posa dei cavidotti interrati; tali materiali come espresso dal proponente verranno utilizzati in sito per il riempimento, livellamento, rifianchi e non vi sarà alcun conferimento in discarica di tali materiali, a tal proposito si fa presente che nella relazione tecnica non vi è alcun riferimento in merito ai quantitativi e volumi di terreno movimentati in sito.

In conclusione, considerando la tipologia di progetto e le informazioni presenti in merito all'impatto che lo stesso ha sulle matrici ambientali rifiuti/ suolo in particolar modo durante la fase di realizzazione dello stesso, non si rilevano particolari criticità dovute al progetto in esame. Tuttavia, si ricorda che in merito alla disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, il requisito di cui all'art. 185, c. 1, lett. c), relativo alla non contaminazione del suolo escavato ai fini del riutilizzo in sito, deve essere rispettato verificando i requisiti di qualità di tali terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. n.120/2017. Si raccomanda inoltre che la gestione delle terre e rocce da scavo venga svolta nella piena osservanza di quanto indicato dal D.P.R. 120/2017”.

Matrice Rumore

“... In riferimento alle fasi di cantiere, nel Mod. B1 viene dichiarato per la matrice rumore “Nelle fasi di costruzione e di smantellamento si potrebbe produrre un disturbo provocato dal passaggio dei mezzi pesanti, dall'allestimento dell'area di cantiere e dalle lavorazioni. Tuttavia tale aspetto non appare particolarmente rilevante, dal momento che è di carattere temporaneo. Inoltre non sono previste attività costruttive particolarmente rumorose. Le attività di cantiere saranno comunque rispettose dei limiti e delle prescrizioni riportate nello specifico Regolamento adottato dal Comune di Castelfidardo.” Tali indicazioni risultano generiche e si fa presente che per la realizzazione del progetto in esame, in assenza di deroga, il cantiere soggiace alla necessità di rispettare i limiti della classe acustica ed il limite di immissione differenziale. L'autorizzazione deve essere richiesta al Comune interessato, in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico L. 447/95 (Art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 ed Art. 16 della legge Regionale n. 28 del 14/11/2001). Le modalità di richiesta sono esplicitate nelle Linee Guida della LR n. 28/2001, emanate con delibera della G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, pubblicate sul BUR n. 62 del 11/07/03, e nel Regolamento Acustico Comunale. Le ditte che realizzeranno l'opera dovranno comunque fare ricorso a modalità operative di gestione dei cantieri stessi, volte a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Per quanto riguarda la fase di esercizio, si riportano di seguito le osservazioni relative al rumore in merito alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata 09/01/2023 redatta dal tecnico competente in acustica Dott. Ing. Matteo Verlicchi (ENTECA n. 7114) per conto della ditta in oggetto:

- Il progetto è composto da n. 5816 pannelli, n. 2 trasformatori e n. 20 inverter. Le valutazioni riportate sono riferite esclusivamente al tempo di riferimento diurno. Dal momento che il funzionamento dell'impianto fotovoltaico risulta protrarsi nell'arco di tutte le 24 ore giornaliere, si fa presente che dovranno essere presentate valutazioni previsionali attinenti sia al periodo diurno che a quello notturno.*
- Nella relazione viene dichiarato che l'attività è situata in un'area classificata dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Castelfidardo in Classe IV – Aree di intensa attività umana, mentre le aree attigue sono in classe V (prevalentemente industriale) ed in classe III (aree di tipo misto). L'area risulta parzialmente all'interno della fascia di pertinenza della Strada Prov.le 10, della fascia di pertinenza della A14 e di quella della Linea ferroviaria RFI Ancona Pescara.*
- Sono stati presi in esame due recettori R1 (edificio ad uso residenziale) ed R2 (edificio ad uso uffici).*
- Al paragrafo 7 della relazione viene riportata la valutazione del clima acustico dell'area "effettuata determinando il livello di pressione sonora equivalente $L_{Aeq} dB(A)$ presso i punti di controllo considerati, ante la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico a terra" pari a 55 dB(A). Si fa presente che non risulta chiaro come tale valutazione sia stata effettuata, se mediante stime, misure o rilievi eseguiti in precedenza. Nel caso in cui sia scaturita da rilievi fonometrici, si fa presente che non sono stati forniti i dati minimi prescritti dall'Allegato D del DM 16/03/1998: data e ora dei rilievi, condizioni meteo, velocità e direzione del vento, durante la sessione di misure e specifiche della strumentazione in classe 1 con relativi certificati LAT di taratura. Sarà necessario fornire ad integrazione una corretta valutazione del clima acustico ante operam, che tenga conto di quanto sopra e che riguardi entrambi i periodi di riferimento.*
- In merito alle sorgenti viene dichiarato quanto segue: "I n.2 trasformatori ($L_{pa} < 62 dB(A)$ a 1 m) possono essere considerati come una sorgente di rumore trascurabile in quanto verranno installati all'interno di cabine elettriche esistenti all'interno di edifici industriali." In riferimento a questo, si rileva una potenziale discrepanza: la distanza considerata per il calcolo del livello sonoro nel paragrafo 8 è quella tra recettori e trasformatori (il cui contributo sonoro il tecnico aveva dichiarato trascurabile) invece che quella tra inverter e recettore e quindi i calcoli riportati nel par. 8 sembrerebbero riferiti al contributo dei trasformatori. Per gli inverter si riscontra una ulteriore discrepanza tra quanto riportato nel par. 6.1 "Le sorgenti di rumore legate all'impianto fotovoltaico in esame sono riconducibili ai n. 20 inverter ($L_{pa} < 65 dB(A)$ a 1 m) installati lungo le canalizzazioni metalliche" e quanto riportato al par. 8 dove viene indicato per gli inverter il livello di 64,0 dB(A) a 1 metro di distanza. La fig. 5, che, secondo quanto riportato dal tecnico, avrebbe dovuto contenere la posizione degli inverter, "installati lungo le canalizzazioni metalliche", rappresenta invece solo la disposizione dei moduli fotovoltaici. Si fa presente inoltre che non risulta chiaro a quanti inverter corrisponda il livello sonoro, e si sottolinea che per le valutazioni dovrà essere preso in esame il contributo sonoro dovuto alla presenza di più inverter vicini agli ambienti abitativi presi in esame. Dal momento che la valutazione del*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

contributo sonoro delle sorgenti risulta confusa e potenzialmente non cautelativa si invita a chiarire le problematiche sollevate ed a redigere nuove valutazioni diurne e notturne relative al contributo sia dei trasformatori, sia degli inverter, tenendo conto della presenza di più inverter vicini ad ogni recettore.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, si formulano valutazioni non favorevoli alla documentazione fornita, per la tematica rumore”.

3.2 Contributi interni

Con nota prot. n. 5973 del 23.02.2023 l'Area Governo del Territorio – U.O. Pareri Tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali ha fornito il seguente contributo:

“...2.1 Aspetti urbanistici

*Da un punto di vista urbanistico l'area in esame ricade in area agricola E ai sensi del D.M. 1444/1968; il P.R.G. vigente del Comune di Castelfidardo...ricomprende tale area nella zona urbanistica identificata come “E2 – Elementi diffusi del paesaggio agrario o naturale di rilevante valore paesistico-ambientale”, normata dall'art. 12 delle NTA del PRG - **area soggetta a limitazioni dettate dalla tutela integrale del PPAR** - e, in minima parte, nella zona urbanistica “E3 Paesaggio agrario di interesse storico ambientale” normata dall'art. 13 delle NTA del PRG.*

Di seguito vengono riportate le rispettive Norme Tecniche di Attuazione:

“Art.12 E.2 Elementi diffusi del paesaggio agrario o naturale di rilevante valore paesistico-ambientale

Le categorie costitutive che, in prevalenza, configurano queste zone sono le seguenti:

✓Corsi d'acqua...

✓Elementi diffusi del paesaggio agrario

✓Versanti acclivi

In queste zone si applica la normativa regionale sul territorio agricolo [l.r. 13/90 Norme edilizie per il territorio agricolo, sue successive modificazioni nonché norme regionali collegate (disciplina del turismo rurale, ecc...)]; il subentro di nuove normative regionali in materia non costituisce variante di Piano e trova immediata applicazione nella disciplina normativa delle presenti NTA.

Alla disciplina sopra citata si applicano, comunque, le seguenti limitazioni, dettate dalla tutela integrale.

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei, salvo le opere relative ai progetti di recupero e ripristino delle ottimali condizioni idrauliche.

All'interno degli ambiti sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatta eccezione per le opere attinenti al regime idraulico, per le derivazioni e le captazioni d'acqua, per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento sia viario che impiantistico....

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Per i corsi d'acqua è fissata una zona di rispetto inedificabile, coincidente con l'ambito, dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui...

In riferimento alla conformità con il PRG la Ditta ha relazionato nello Studio preliminare ambientale (REL01) rimandando a quanto sostenuto al punto 2.2.3...(cfr. Descrizione della localizzazione del progetto – Pianificazione di settore – di cui al paragrafo 2.1 del presente documento istruttorio, ndr.).

Si rimanda alle conclusioni della presente istruttoria.

2.2 Aspetti paesaggistici

Come già evidenziato dall'esame del PRG, l'area in studio risulta sottoposta alle prescrizioni di base permanenti del PPAR dettate dall'art. 29 del PPAR in quanto contraddistinta dalla presenza, a brevissima distanza, del Torrente Aspicio, corso d'acqua di classe 1 (sottintende un bacino idrografico con numero d'ordine > 5) iscritto negli elenchi delle acque classificate come pubbliche di cui al R.D. 1775/33.

In tale zona l'ambito di tutela definitivo di cui all'art. 29 del PPAR risulta, relativamente alla fascia subappenninica, pari a 100 metri.

In tali ambiti, in particolare, sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.

Compete, tuttavia, agli strumenti di pianificazione territoriale subordinati in sede di adeguamento al PPAR delimitare gli ambiti definitivi di tutela annessi ai corsi d'acqua.

Si riporta a tal fine uno stralcio cartografico della Tavola 1 nord del PRG del Comune di Castelfidardo denominata "Sistema delle risorse territoriali ed ambiti definitivi" con l'individuazione dell'area in esame sovrapposta al vincolo di tutela del corso d'acqua.

...

Relativamente a tale vincolo di tutela integrale la ditta ha relazionato nello Studio preliminare ambientale (REL01) sostenendo quanto segue:

"3.2.9 Sintesi delle prescrizioni del PPAR"

Dall'esame degli elaborati grafici riprodotti, si evince come l'area dell'impianto di progetto interagisce con alcune norme principali di tutela definite dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), per le quali, come detto, si è già provveduto a richiedere il parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che ha avuto parere favorevole in data 25/11/2022 per la realizzazione delle opere in oggetto, come da Autorizzazione n. 28/2022, prot. n. 23913/2022, rilasciata in data 06/12/2022.

Si evidenzia inoltre, che proprio nel citato parere favorevole viene fatto espresso riferimento all'istruttoria che ha valutato la compatibilità dell'intervento alle norme del PPAR.

Sulla base di quanto sopra esposto, si può sicuramente affermare la piena compatibilità dell'opera di progetto rispetto ai vincoli di tipo paesaggistico- ambientale definiti dal PPAR.

Si deve infatti ricordare che:

- *l'opera di progetto non comporta trasformazioni del territorio e non prevede interventi di carattere infrastrutturale;*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- è garantita una sostanziale conservazione dell'assetto attuale del territorio, in quanto gli interventi previsti non comportano scavi e/o movimentazioni di terreno significative che possano alterare in modo sostanziale il profilo del terreno;
- non è prevista alcuna interazione con i manufatti esistenti nell'area; si precisa che verranno rispettate tutte le distanze di legge e adottati tutti gli accorgimenti necessari per non creare alcun pregiudizio agli edifici circostanti;
- l'opera di progetto, benché di carattere tecnologico, non è annoverata, né annoverabile, tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio di cui all'art. 45 delle NTA del PPAR e non causa alcun tipo di inquinamento, non producendo emissioni, né reflui, né residui o scorie di tipo chimico;
- la visuale panoramica percepita da diversi punti di osservazione non è condizionata dalla presenza dell'opera in progetto, essendo l'impianto localizzato all'interno di un'area a carattere produttivo, in un sito circondato da edifici di tipo industriale e artigianale; anche per questo poco significativa è da ritenersi la sottrazione di paesaggio indotta dall'opera stessa, data la limitata altezza dei moduli e delle relative strutture.”.

Tale autorizzazione non risulta, tuttavia, presente tra la documentazione presentata.

L'area in esame rientra, inoltre, nell'ambito di tutela dettati dal D.Lgs. 42/2004 e precisamente dall'art. 142, comma 1 lettera c) per cui si rende pertanto necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 42/04 e smi, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura autorizzativa.

Relativamente a tale vincolo la ditta ha relazionato nello Studio preliminare ambientale (REL01) sostenendo quanto segue:

“A tale scopo è già stata richiesto il parere alla Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e Paesaggio, che ha avuto parere favorevole in data 25/11/2022 per la realizzazione delle opere in oggetto, come da Autorizzazione n. 28/2022, prot. n. 23913/2022, rilasciata in data 06/12/2022 dal Comune di Castelfidardo.”.

Come già detto tale autorizzazione non risulta presente tra la documentazione presentata.

2.3 Compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC)

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC), di cui alla Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, successivamente modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008, si specifica che l'area su cui insiste l'impianto risulta ricompresa nell'ambito territoriale “V delle pianure e dei terrazzi alluvionali” ed all'interno della fascia di continuità naturalistica...

Si vuole specificare che per detti ambiti il PTC prevede specifici indirizzi elencati nel Documento D4/I “Obiettivi e indirizzi” del PTC.

Per questo elemento la normativa del Piano non individua particolari tutele in merito all'oggetto della valutazione ma indica il generale divieto di nuovi interventi edificatori; come si può, infatti, leggere nella Sezione I, capitolo 1.5 – paragrafo 1.V.7 del documento: “Nelle aree ricomprese nelle “fasce della continuità naturalistica”..... omississ Debbono essere evitati gli interventi edificatori, con l'esclusione delle zone A, B, C, D, F di cui al D.M. 1444/68, individuate dallo strumento urbanistico generale vigente, degli eventuali attraversamenti da parte delle linee infrastrutturali, laddove inevitabili, e con parziali eccezioni in corrispondenza dei “transetti” trasversali di valle e per il reperimento di aree produttive intercomunali, oggetto di accordo di programma ai sensi dell'indirizzo 2.1.4 o per consentire eventuali modesti

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ampliamenti di aree esistenti, la cui necessità ai fini del mantenimento delle potenzialità produttive sia adeguatamente documentata e valutata nello strumento urbanistico;.....”.

Ed ancora nella Sezione II, capitolo 2.1 – paragrafo 2.1.0 “Le fasce della continuità naturalistica” del documento: “Gli indirizzi che il P.T.C. definisce per le “fasce della continuità naturalistica” hanno in comune il mantenimento delle attuali densità insediative molto diradate e la riconnessione degli elementi vegetali diffusi (si veda indirizzo 2.A.17); il loro contenuto ed anche il loro grado di cogenza deve essere, però, diversamente modulato a seconda delle specifiche condizioni dei territori attraversati ed è, pertanto, diversamente espresso nel contesto di ciascun A.T.O.” ed infine al punto 2.A.17 si specifica:

“2.A.17 - Il P.T.C. attribuisce importanza fondamentale, ai fini del recupero della biodiversità, alla riorganizzazione della rete costituita dagli “elementi diffusi del paesaggio agrario”.....omississ..... In generale, all’interno dei diversi A.T.O (si veda la Sezione I), si dovrà intervenire per il ripristino, il consolidamento, la densificazione e l’estensione di questo reticolo secondo progetti che evidenzino le tecniche specifiche necessarie per il recupero di questi elementi, escludendo l’impiego di specie esotiche ed indirizzando verso la scelta di quelle autoctone nelle diverse condizioni pedoclimatiche. Poiché, però, la rete degli elementi diffusi, oltre a costituire un fattore stabilizzante (riduzione dell’erosione dei suoli) e riqualificante per il paesaggio agrario, svolge una funzione insostituibile come corridoio biologico per le specie animali e vegetali, è necessario garantirne la continuità anche alla scala dell’intero territorio provinciale. Per questo, nell’ambito delle “fasce della continuità naturalistica” (si veda il punto 2.1.0), gli interventi per il recupero ed il ripristino degli elementi vegetali diffusi hanno carattere prioritario, mentre sono da escludere o limitare (secondo gli indirizzi relativi a ciascun A.T.O.) le nuove occupazioni di suolo per interventi edificatori, e le infrastrutture lineari, se indispensabili, dovranno essere attentamente studiate in modo da essere diffusamente permeabili per la fauna e per la vegetazione.”.

Su tale punto la ditta non ha riscontrato in alcun modo.

2.4 Aspetti geologico-geomorfologici-idraulici – previsioni del PAI

Da un punto di vista geomorfologico - idrografico – idrogeologico lo stesso insiste su di un’area morfologicamente sub pianeggiante caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali terrazzati del IV ordine (legenda CARG MUSbn), di natura prevalentemente limoso-sabbiosa con intercalazioni di lenti ghiaioso-sabbiose, che ospitano un falda idrica di subalveo presente a profondità variabili da circa 2 – 4 m dal p.c..

La morfologia pressoché sub-pianeggiante permette di escludere problemi legati a fenomeni di dissesto gravitativo sia in atto che potenziali fatto confermato anche dalla presa visione sia della cartografia del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Regionale (PAI), sia dalla visione della cartografia geologica regionale ufficiale (CARG), sia dell’inventario IFFI realizzato dall’ISPRA, da cui emerge l’assenza nei dintorni dell’area in esame di aree instabili.

Da un punto di vista idrografico l’area in esame rientra all’interno del sub-bacino del Torrente Aspigo, con un’estensione del bacino sottesa pari a circa 124 Km², che a sua volta ricade nel bacino del Fiume Musone; il T. Aspigo si immette, in particolare, alla sinistra del Fiume Musone immediatamente prima del suo sbocco in mare, secondo una direzione NO-SE.

A tale ambiente morfogenetico, con la presenza, talaltro, di terreni a bassa permeabilità e di notevoli interferenze con lo spazio abitato e le infrastrutture, possono viceversa associarsi

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

potenziali impatti riconducibili alla componente acque superficiali come il rischio di esondazione.

Tale area risulta infatti notoriamente soggetta ad una situazione di elevato rischio rispetto ad eventi alluvionali (zone interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006); rischio rappresentato nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico PAI (approvato con D.C.R. 116/04 ed aggiornato con il DPCM 14/03/2022) con il perimetro di un'area classificata a rischio di esondazione molto elevato R4 (Cod. E-14-0036) identificata, dall'art. 7 delle NA del PAI, dalla fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni.

La zona in esame risulta, infatti, essere interessata da diversi interventi, progettati dai Servizi tecnici dell'Autorità di Bacino della Regione Marche, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

L'area dell'intervento in esame ricade interamente all'interno della suddetta area PAI.

In tali fasce, a prescindere dal livello di rischio associato (la pericolosità associata a tutte le aree perimetrate a rischio di esondazione risulta essere sempre elevata-molto elevata), sono consentite esclusivamente alcune tipologie di interventi disciplinati dagli artt. 7 e 9 delle N.A. del P.A.I., le quali prevalgono su eventuali disposizioni comunali in contrasto.

Il citato art. 7 consente esclusivamente alcuni limitati interventi, elencati al comma 6, finalizzati principalmente all'esecuzione di interventi idraulici per la messa in sicurezza di aree a rischio, all'adeguamento di strutture di attraversamento esistenti o realizzazione di opere pubbliche connesse alla captazione di risorse idriche superficiali, escludendo, ovviamente, tutti i progetti che possono creare ostacolo al deflusso delle acque.

Il successivo art. 9 "Disciplina delle aree inondabili" elenca altre tipologie di interventi consentiti.

A tale riguardo nella relazione geologica-sismica-tecnica, prodotta a supporto del progetto in esame (REL02), il professionista incaricato non ha minimamente esaminato tale tipologia di rischio viceversa, nello Studio preliminare ambientale (REL01), nel paragrafo relativo alla conformità al PAI, viene sostenuto quanto segue:

".....poiché la struttura snella e verticale, costituita da profili in acciaio di larghezza 12 cm, e l'altezza minima del piano dei pannelli fotovoltaici da terra pari a 1.50 m non costituiscono ostacolo al naturale movimento delle acque, si ricade nelle casistiche dell'art. 9 delle NTA del PAI, che disciplina le aree inondabili (comma 1 lettera j). Per tali tipologie di opere non sono necessari ulteriori autorizzazioni/atti di assenso da parte del PAI.

Inoltre, poiché tutti i cablaggi verranno realizzati interrati, non si produrranno danni alla rete di collegamento dell'impianto anche in caso di inondazione dell'area."

Relativamente a tale problematica si vuole specificare che, pur esprimendo forti dubbi sull'applicabilità, per il caso in esame, di quanto previsto dal c.1 lett. j dell'art. 9 delle NA del PAI, che va generalmente ricondotto ad impianti di modeste dimensioni, bisogna comunque dimostrare che tali interventi "non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque"; inoltre, il comma 2 sempre del citato art. 9 delle NA del PAI, sostiene la necessità di presentare, per tutti gli interventi consentiti dallo stesso articolo, una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità dell'intervento con la pericolosità idraulica dichiarata dal PAI.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Per quest'ultimo punto si ribadisce che la relazione geologica-sismica-tecnica, prodotta a supporto del progetto in esame, non contiene nessun tipo di verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che con la realizzazione dell'opera non viene aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello né, tantomeno, vengono indicati eventuali interventi per la mitigazione del rischio.

Per una verifica di conformità alle disposizioni del PAI si rimanda, tuttavia, alle valutazioni dei competenti uffici della Regione Marche e del Comune (cfr. paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio, ndr.).

Per quanto riguarda la trasformazione del suolo l'intervento in esame comporta, inoltre, una variazione della permeabilità superficiale e vi è pertanto la necessità del perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui all'art. 10 comma 3 LR 22/2011 e D.G.R. n. 53/2014.

A tal fine il progetto depositato contiene una verifica tecnica volta a verificare il perseguimento dell'invarianza idraulica denominato "REL-06 Relazione verifica invarianza idraulica" datato 09/01/2023.

L'art. 10 della L.R. 22/2011 prevede infatti testualmente:

"3. Al fine altresì di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative rivolte a perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione."

Con DGR n. 53 del 27/01/2014 sono stati successivamente approvati i criteri per l'accertamento delle disposizioni relative all'Invarianza Idraulica da eseguire in sede di rilascio del titolo abilitativo. Tali criteri contengono anche uno schema di dichiarazione di asseverazione.

Sulla base di tali valutazioni la relazione prodotta classifica l'intervento come di "trascurabile impermeabilizzazione potenziale" dichiarando pertanto la non necessità di realizzazione di specifiche opere a garanzia dell'invarianza idraulica.

Per la valutazione tecnica nel dettaglio di tali aspetti si rimanda alle valutazioni di specifica competenza del Comune, si sottolinea tuttavia che tra gli elaborati di progetto non risulta essere presente, a completamento della pratica, l'apposita dichiarazione con cui il tecnico sotto la propria responsabilità assevera che il progetto è idraulicamente invariante rispetto allo stato di fatto; tale dichiarazione potrà comunque essere inserita in sede di una eventuale progettazione esecutiva.

3. Conclusioni

Per l'area progettuale di cui in oggetto le norme tecniche dei piani d'area e di pianificazione urbanistica sopra descritte non considerano ammissibili gli interventi previsti in progetto.

Restando nell'ambito urbanistico si vuole, in particolare, specificare che l'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili" del D.Lgs. 199/2021, al comma 8 lett. c-ter n. 1 esprime quanto segue:

"8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

....omississ...



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;”.

Tale articolato stabilisce pertanto solamente che gli impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (in assenza di vincoli derivanti da beni culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e distanti non più di 500 m da zone industriali) ma certamente non consente di superare gli ambiti di tutela integrale dettati dal PPAR e definiti dal PRG adeguato al PPAR.

Per tali aspetti risulta, tuttavia, fondamentale il rilascio da parte del Comune di Castelfidardo del Certificato di Assetto Territoriale (cfr. paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio, ndr.).

Relativamente all’ambito di tutela dettato dal D.Lgs. 42/2004 e precisamente dall’art. 142, comma 1 lettera c) si rende, viceversa, necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 c. 2 del D.lgs. 42/04 e smi, nell’ambito di un’eventuale successiva procedura autorizzativa.

Si nutrono, inoltre, forti perplessità in merito alla compatibilità di tale intervento con le previsioni del PAI e con la specifica condizione di pericolosità presente; in particolare gli elementi forniti dal proponente non consentono di escludere un rischio idraulico connesso all’intervento in oggetto; problematica che, pertanto, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti.

Per tale tematica si rimanda, tuttavia, alle valutazioni dei competenti uffici della Regione Marche e del Comune (cfr. paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio, ndr.).

Infine, per quanto riguarda la trasformazione del suolo l’intervento e la necessità del perseguimento dell’invarianza idraulica, ai sensi dell’art. 10 comma 3 LR 22/2011 e D.G.R. n. 53/2014, si evidenzia che tra gli elaborati di progetto non risulta essere presente l’apposita dichiarazione con cui il tecnico sotto la propria responsabilità assevera che il progetto è idraulicamente invariante rispetto allo stato di fatto; tale dichiarazione potrà tuttavia essere acquisita in sede di un’eventuale progettazione esecutiva”.

4 Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Allegato C L.r. 11/2019

Ai sensi della L.R. n. 11/2019 art. 4 comma 3 l'autorità competente effettua la verifica prevista dal comma 5 dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 sulla base dei criteri indicati nell'allegato C alla stessa. Si riportano pertanto di seguito le valutazioni effettuate in relazione a detti criteri.

4.1 Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) Dimensioni e concezione dell'insieme del progetto

L'impianto fotovoltaico in oggetto, collocato a ridosso dell'azienda proponente, è concepito al fine dell'auto-consumo di energia elettrica da parte dell'attività produttiva.

b) Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

La ditta dichiara che l'intervento, *"inserito in un contesto produttivo, in area adiacente a zona edificata con edifici industriali"* risulta *"coerente con il paesaggio circostante, considerando anche la presenza di impianti fotovoltaici sulle coperture dei capannoni vicini"*.

c) Utilizzazione di risorse naturali

In riferimento al consumo di suolo, il campo fotovoltaico comporta una occupazione di terreno agricolo di natura temporanea.

d) Produzione di rifiuti

In fase di cantiere, i residui tipici dell'attività, quali scarti di materiali metallici e di cavi elettrici, imballaggi, cartoni ed altri rifiuti solidi assimilabili agli urbani verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente. Dove possibile, la ditta procederà alla raccolta differenziata finalizzata al recupero delle frazioni di rifiuti riutilizzabili e ad altre forme di recupero.

e) Inquinamento e disturbi ambientali

Si rimanda al contributo istruttorio ARPAM di cui al paragrafo 3.1, da cui si evincono elementi di indeterminazione e carenza, in particolare per gli impatti sulle matrici Rumore, Aria e Acque/Scarichi.

f) Rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche

In relazione ad una non compiuta analisi degli impatti dell'impianto sulla componente Acque e considerando il rischio di esondazione dell'area, **non si può escludere che, in occasione di eventi di piena, l'impianto in oggetto alteri il naturale deflusso delle acque e costituisca ostacolo per i materiali trasportati dalla corrente, con conseguenti impatti negativi sulle aree e strutture limitrofe** (cfr. contributo Autorità Idraulica di cui al paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio).

g) Rischi per la salute umana, quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

In relazione alle carenze rilevate circa la stima degli impatti sulle matrici ambientali (cfr. precedente lett. e), non è possibile valutare l'entità dell'eventuale pregiudizio per la salute umana.

4.2 Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;*
- b) della ricchezza relativa, della diponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e del relativo sottosuolo;*
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone...*

Il progetto è ricompreso nella zona urbanistica identificata come “E2 – Elementi diffusi del paesaggio agrario o naturale di rilevante valore paesistico-ambientale”, **area soggetta a limitazioni dettate dalla tutela integrale del PPAR** in relazione alla presenza, a brevissima distanza, del Torrente Aspio.

Il Comune di Castelfidardo, nel CAT trasmesso, certifica infatti che l'impianto interessa la Categoria Costitutiva del paesaggio di cui all'Art. 29 - corsi d'acqua – del PPAR e, trattandosi di impianto tecnologico fuori terra, che l'intervento non è conforme al PPAR e di conseguenza allo strumento urbanistico vigente, adeguato al PPAR.

Il fatto che l'area, in considerazione della sua prossimità ad un'area industriale, ricada in **Area Idonea** ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 20 comma 8, garantisce al proponente un iter autorizzativo semplificato e costituisce un elemento favorevole in una valutazione di 'primo livello', che impone poi di verificare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile.

L'insistenza in Area Idonea certamente non consente di superare gli ambiti di tutela integrale dettati dal PPAR e definiti dal PRG adeguato al PPAR, come nel caso in oggetto.

Inoltre, l'impianto ricade in **area interessata da rischio esondazione identificata dal PAI con codice E-14-0036 grado di Rischio R4**.

Considerate le caratteristiche dell'impianto, quali consistenza e tipologia, l'intervento non può essere individuato tra quelli consentiti dalle NA del PAI, dal momento che non possono trovare applicazione né le disposizioni dell'art. 9 comma 1 lett. j) né dell'art. 9 comma 1 lett. i) (cfr. contributo Autorità Idraulica di cui al paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio).

In conclusione, l'intervento previsto in progetto non è considerato ammissibile rispetto alle norme tecniche dei piani d'area e di pianificazione urbanistica.

4.3 Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 dell'allegato C alla L.R. 11/2019 con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



- b) della natura dell'impatto;*
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;*
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;*
- e) della probabilità dell'impatto;*
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;*
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;*
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.*

In considerazione della localizzazione dell'impianto, gli elementi forniti dal proponente non consentono di escludere un rischio idraulico connesso all'intervento in oggetto.

A ciò si aggiungano le carenze evidenziate da ARPAM, che non permettono di escludere la presenza di potenziali impatti sulle varie matrici ambientali (cfr. precedente paragrafo 4.1).

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

Considerato che gli elementi forniti dal proponente non consentono di escludere un rischio idraulico non trascurabile connesso all'intervento in oggetto, alla luce dell'istruttoria effettuata e dei contributi istruttori pervenuti, in riferimento ai contenuti del precedente paragrafo 4 **non è possibile escludere la presenza di potenziali impatti significativi del progetto rispetto allo specifico contesto territoriale, che pertanto necessitano di approfondimento in sede di valutazione di impatto ambientale.**

A tal fine, in considerazione della non conformità dell'intervento allo strumento urbanistico comunale e ai piani sovraordinati, quali il PPAR e il PAI, risulta altresì **opportuno che la ditta rivaluti la localizzazione dell'intervento**, come peraltro auspicato dall'Autorità Idraulica regionale (cfr. paragrafo 3.1 del presente documento istruttorio).

6 ELENCO ELABORATI

Deposito prot. n. 1160 del 13.01.2023

REL 01 - Studio preliminare ambientale;
REL 02 – Relazione geologico-tecnica;
REL 03 – Domanda di connessione;
REL 04 – Relazione opere di connessione e impatto elettromagnetico;
REL 05 – Relazione tecnica;
REL 06 – Relazione verifica invarianza idraulica;
REL 07 – Relazione previsionale impatto acustico;
REL 08 – Opere di mitigazione;
TAV 01 – Estratto catastale con perimetro area di intervento;
TAV 02 – Estratto CTR con localizzazione intervento;
TAV 03 – Estratto ortofoto con localizzazione intervento;
TAV 04 – Estratto PRG;
TAV 05 – Layout dettaglio di impianto;
TAV 06 – Planimetria su mappa catastale;
TAV 07 – Schema sinottico cabina elettrica A;
TAV 08 – Schema sinottico cabina elettrica B;
TAV 09 – Locale cabina A;
TAV 10 – Locale cabina B;
TAV 11 – Schema elettrico unifilare;
TAV 12 – Accesso a impianto: viabilità accesso e particolari recinzione;
TAV 13 – Layout di cantiere;
TAV 14 – Rapporto territoriale e fotoinserimenti;
TAV 15 – Sezioni - attuale e progetto.